

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14503 del 10/06/2013

Controversia sulla responsabilità amministrativa per danno erariale - Istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Decisione nel merito della controversia e rigetto della predetta istanza - Eccesso esterno dai poteri giurisdizionali contabili - Insussistenza.

È inammissibile il ricorso per cassazione prospettante carenze motivazionali dell'impugnata sentenza con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, decidendo nel merito un giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, abbia disatteso l'istanza di definizione agevolata della controversia formulata ai sensi dei commi 231-233 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, investendo una siffatta censura non l'omesso esercizio del concreto potere attribuito a quella Corte, assoggettabile al sindacato, ex art. 362 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile, ovvero dell'esistenza stessa di vizi riguardante l'essenza di tale funzione giurisdizionale, bensì la sua modalità operativa, e, quindi, un asserito "error in procedendo" o "in iudicando", non rientrante nell'ambito di operatività del menzionato sindacato in quanto afferente i limiti interni di detta giurisdizione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.14503 del 10/06/2013